

Le nuove disposizioni in materia di procura alle liti

Il rilascio della procura su supporto cartaceo e su documento informatico

Da ricondurre nell'alveo delle disposizioni tese all'accelerazione e semplificazione del processo sono le modifiche apportate agli artt. 137 ed 83 del codice di rito, le quali si prestano ad essere unitariamente considerate in ragione dello specifico fine.

Le nuove disposizioni, difatti, sono rivolte ad aggiornare il processo alle nuove esigenze tecnologiche giungendo, così, al processo telematico.

Ci si riferisce al futuro processo in cui gli atti giudiziari possano essere trasmessi a distanza attraverso la posta elettronica, non ingombrando spazio fisico nelle cancellerie, divenendo più gestibili e consultabili.

Va ricordato brevemente che in alcuni uffici giudiziari il processo telematico è già utilizzato in via sperimentale e parziale con risultati soddisfacenti.

Non possiamo che salutare con entusiasmo, quindi, le innovazioni apportate all'art. 83 c.p.c..

In particolare il Legislatore ha previsto che la procura possa essere conferita anche su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, che saranno individuati dal Ministero della Giustizia in apposito decreto.

Inoltre, anche se la procura sia stata conferita su supporto cartaceo, il difensore potrà comunque costituirsi attraverso strumenti telematici, trasmettendo la copia informatica.

La legge n. 69/09, peraltro, è intervenuta a modificare la disciplina della procura anche sotto un distinto profilo. In particolare viene aggiunta la possibilità che la procura alle liti (la cui autenticità della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore) sia apposta in calce o a margine, oltre che della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di costituzione o di intervento, del precetto o dell'istanza di intervento nell'esecuzione, anche della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

Si tratta di un atto che, diversamente da quelli già richiamati nell'art. 83, co. 3, c.p.c., non è specificamente disciplinato in altre disposizioni del codice di rito e che, pertanto, viene ora tipizzato.